

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 511/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, SULLE MISURE DI CONFORMITÀ PER GLI UTILIZZATORI RISULTANTI DAL PROTOCOLLO DI NAGOYA RELATIVO ALL'ACCESSO ALLE RISORSE GENETICHE E ALLA GIUSTA ED EQUA RIPARTIZIONE DEI BENEFICI DERIVANTI DALLA LORO UTILIZZAZIONE NELL'UNIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione;

Visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 511/2014, ai sensi del quale gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli articoli 4 e 7 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ... recante la designazione delle autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 511/2014;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del ... ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'istruzione, ricerca ed università, il Ministro della salute, il Ministro delle politiche

agricole, alimentari, forestali e del turismo, e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2

**Violazioni degli obblighi di dovuta diligenza
di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, qualsiasi persona fisica, giuridica o ente collettivo che utilizza o trasferisce ad utilizzatori successivi risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, in assenza del certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, nonché delle informazioni sul contenuto dei termini reciprocamente concordati per gli utilizzatori successivi, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) del regolamento, oppure, se non è disponibile tale certificato, in mancanza delle informazioni e dei documenti pertinenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 euro a euro 150.000. In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, a seconda della gravità della violazione, può essere disposta la confisca della risorsa utilizzata illegalmente, nonché dei risultati o prodotti derivanti dal suo utilizzo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualsiasi persona fisica, giuridica o ente collettivo che, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, non adempie all'obbligo di interrompere l'utilizzazione di risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, qualsiasi persona fisica, giuridica o ente collettivo che, avendo acquisito una risorsa genetica di cui all'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento, non adempie all'obbligo di interrompere l'utilizzazione entro i termini previsti alle lettere a) o b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, qualsiasi persona fisica, giuridica o ente collettivo che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti pertinenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, qualsiasi persona fisica, giuridica o ente collettivo che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di dichiarazione e trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 3

Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

1. L'attività di vigilanza, nonché di accertamento e irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'istruzione, ricerca ed università, dal Ministero della salute, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, in qualità di autorità nazionali competenti per l'attuazione del regolamento, per quanto di rispettiva competenza.
2. Al procedimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza dello Stato sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, ricerca ed università, del Ministero della salute, e del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, per il potenziamento delle attività di monitoraggio della conformità degli utilizzatori, nonché dei controlli per la verifica del rispetto da parte degli utilizzatori degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà iscritto nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì ...